



LEGGE 10 novembre 1988 n.112 (pubblicata il 17/11/1988)

Norme ad integrazione e modifica della Legge 30 novembre 1979, n.75 (Riforma della Giunte di Castello)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata

dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 10 novembre

1988.

Art. 1

La Legge 30 novembre 1979 n.75, recante norme in materia di Giunte di Castello, è integrata e modificata secondo le disposizioni contenute negli articoli che seguono.

Art. 2

L'art. 3, Capitolo I° della Legge 30 novembre 1979 n.75 è interamente sostituito dal seguente:

"Nei Castelli con popolazione superiore ai 2000 abitanti la Giunta è composta di 17 membri; nei Castelli con popolazione inferiore ai 2000 abitanti la Giunta è formata da 11 membri".

Art. 3

Il primo capoverso dell'art. 4, Capitolo I°, di cui alla Legge 30 novembre 1979 n.75, viene sostituito dal seguente:

"La Giunta di Castello dura in carica 5 anni ed esercita le sue funzioni sino alla elezione della nuova Giunta".

Art. 4

Il quarto capoverso di cui all'art. 4, Capitolo I°, di cui alla Legge 30 novembre 1979 n.75, è sostituito dal seguente:

"E' rinnovata totalmente mediante consultazione elettorale anticipata qualora, per dimissioni o altre evenienze straordinarie, venisse a perdere la metà piu' uno dei suoi componenti senza tenere conto del termine indicato all'art. 22 primo comma di cui alla Legge 30 novembre 1979 n.75".

Art. 5

Il penultimo comma dell'art.7, Capitolo II, di cui alla Legge 30 novembre 1979 n.75, è sostituito dal seguente:

"Qualora la Giunta deliberi su questioni di rilevante interesse, entro 5 giorni dalla approvazione, copia delle deliberazioni deve essere trasmessa a cura del Capitano di Castello alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni e al Dicastero per i Rapporti con le Giunte di Castello i quali tuttavia possono sempre richiedere copia dei verbali di qualsiasi decisione la Giunta abbia adottato.

Il Dicastero preposto ai Rapporti con le Giunte di Castello curerà la trasmissione delle delibere aventi rilevante interesse alle Segreteria di Stato ed ai Dicasteri competenti".

Art. 6

L'art. 8, Capitolo II, di cui alla Legge 30 novembre 1979, è interamente sostituito dal seguente:

"La Giunta di Castello ha facoltà di deliberare, nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, nell'ambito del territorio e della popolazione del Castello.

La Giunta di Castello è competente a:

- a) attivare la domanda popolare con le modalità indicate all'articolo 9 di cui alla Legge 30 novembre 1979 n.75 al fine di esercitare il controllo democratico e di provocare decisioni degli organi istituzionali;
- b) esprimere pareri consultivi su programmi, problemi, atti, opere pubbliche, servizi sociali riguardanti il Castello;
- c) partecipare alla gestione dei servizi sociali;
- d) gestire il bilancio della Giunta;
- e) rivolgere richieste e proposte ad organismi dello Stato;
- f) esprimere parere obbligatorio su ogni nuova opera pubblica da eseguirsi nel Castello;
- g) esprimere parere consultivo sulle istanze d'Arengo di interesse generale del Castello;
- h) esercitare l'iniziativa legislativa secondo le modalità sancite dall'art. 12 di cui alla Legge 30 novembre 1979 n.75;
- i) promuovere il Referendum popolare nelle forme e limiti previsti dalla Legge 29 ottobre 1981 n.82;
- l) segnalare alla Commissione per l'Edilizia Residenziale ed al Congresso di Stato, al fine di soddisfare esigenze abitative dei cittadini, la disponibilità di alloggi sfitti appartenenti allo Stato, nonché rendersi interprete di eventuali comprovate necessità abitative, favorendo l'incontro fra la domanda e la disponibilità di private abitazioni civili.

Agli organi legislativi ed amministrativi è fatto obbligo di richiedere, previa completa informazione e documentazione, il parere della Giunta sulle iniziative di cui ai punti b), f) e g)".

Art. 7

L'art. 9 di cui al Capitolo II della Legge 30 novembre 1979 n.75, è modificato come segue:

"La Giunta di Castello nell'intento di attivare la domanda popolare e di provocare, entro termini stabiliti, decisioni degli organismi superiori, è competente a:

- a) trasmettere ordini del giorno, richieste e proposte ad ogni Ente ed organismo pubblico su qualsiasi argomento;
- b) presentare interpellanze, richieste e proposte al Congresso di Stato che, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, deve dare alla Giunta risposta scritta;
- c) invitare alle sue sedute rappresentanti del Congresso di Stato, del Consiglio Grande e Generale, o di altri Enti, perchè riferiscano su problemi di interesse generale;
- d) conferire direttamente con gli Organismi dello Stato;
- e) servirsi degli organi di informazione dei vari Enti o propri per pubblicare proposte, osservazioni e documenti;
- f) promuovere assemblee popolari;
- g) promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo e di promozione civile nel Castello.

E' fatto divieto alle Giunte di stabilire rapporti diretti su qualsiasi materia con Enti ed Amministrazioni di altri Stati".

Art. 8

L'art. 10 di cui al Capitolo II della Legge 30 novembre 1979 n.75, è interamente sostituito dal presente:

"In conformità a quanto stabilito dalle leggi riguardanti la materia commerciale ed artigianale, tutte le domande concernenti il rilascio, trasferimento o modifica di licenze commerciali ed artigianali da esercitarsi nel territorio del Castello, salvo i diversi poteri che le leggi in materia stabiliranno, devono ottenere il preventivo parere della Giunta.

Inoltre le Giunte, sempre nell'ambito del Castello e nei limiti degli appositi fondi di bilancio, deliberano autonomamente in materia di:

- a) Assistenza segnalando con apposito parere gli eventuali casi agli organismi dello Stato;
- b) Funzionamento della Giunta;
- c) Iniziative culturali e ricreative;

d) Piccoli lavori di interesse collettivo da eseguirsi nel Castello; a tal fine la Giunta procederà nelle forme e modi previsti al successivo articolo.

Art. 9

Per l'esecuzione dei lavori di cui al punto d) dell'articolo che precede, le Giunte potranno avvalersi di apposito fondo di Bilancio dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione, ripartito fra le stesse secondo le modalità previste nell'art. 24 della Legge 30 novembre 1979 n.75.

Il Capitano di Castello ed il Direttore dell'A.A.S.P. procederanno alla programmazione ed esecuzione dei lavori deliberati dalla Giunta, da eseguirsi dall'Azienda sotto la direzione organizzativa ed il coordinamento di un Funzionario responsabile all'uopo delegato dal Direttore scelto fra i Dirigenti dei vari settori operativi nonché della Sezione Servizi Speciali.

Qualora manchi la pronta disponibilità dell'A.A.S.P. il Capitano di Castello ed il Direttore dell'Azienda decideranno di affidare l'esecuzione dei lavori commissionandoli a terzi. Inoltre ad ogni Giunta di Castello per esigenze di manutenzione e mansioni primarie verranno assegnati dall'A.A.S.P. due addetti. Il Direttore dell'Azienda su richiesta del Capitani di Castello dovrà provvedere in merito.

Art. 10

La lettera b) dell'art. 13, Capitolo II di cui alla Legge 30 novembre 1979 n.75, è sostituita dalla seguente: "b) vigilare sulla conservazione e amministrazione di beni patrimoniali dello Stato, con particolare riferimento ai beni culturali, archeologici, artistici e ambientali formulando proposte in merito agli organi competenti".

Art. 11

Il secondo capoverso dell'art. 16, Titolo III, di cui alla Legge 30 novembre 1979 n.75, è sostituito dal seguente:

"Il Capitano di Castello dura in carica 30 mesi ed è rieleggibile".

Art. 12

Il primo capoverso dell'art. 18, Titolo III, di cui alla Legge 30 novembre 1979 n.75, è sostituito dal seguente:

"In seno alla Giunta, e nella sua prima seduta viene nominato il Segretario che dura in carica per 30 mesi ed è rieleggibile".

Art. 13

Sono abrogati il primo e secondo capoverso dell'art. 27, Capitolo VI, di cui alla Legge 30 novembre 1979 n.75, nonché ogni altra norma in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 14

Con Decreto Reggenziale verrà emanato, dopo l'entrata in vigore della presente legge, un Testo Unico delle disposizioni in materia di Giunte di Castello, che integri e raccordi le disposizioni di cui alla Legge 30 novembre 1979 n.75 con le integrazioni e modifiche previste dalla presente legge.

Art. 15

La presente legge entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 11 novembre 1988/1688 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Luciano Cardelli - Reves Salvatori

I SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva